

SENTENZA N. 12/2020

Il Tribunale Federale FGI composto da

Avv. Marco Leoni
Avv. Giorgio Leccisi
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

si è riunito il giorno 13 Novembre 2020, alle ore 12:30, a Roma presso lo studio dell'Avv. Marco Leoni sito in Roma, in P.zza Adriana n. 5, per discutere del procedimento disciplinare avviato con citazione a giudizio nei confronti della società [REDACTED], per rispondere della violazione degli artt. 2.3 e 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina "1) Per non aver vigilato, e comunque posto in essere efficaci strumenti di controllo per evitare che il tecnico [REDACTED] compisse atti sessuali con la minore S.C. e inducesse la predetta minore a compiere esibizioni sessuali, a lui affidata per ragioni di istruzione sportiva. In Messina, fino al 8/4/2020 - 2) Per aver omesso di comunicare alla propria Federazione di appartenenza i fatti di cui al capo uno. In Messina, fino alla data odierna."

Il Tribunale:

- visti gli atti di incolpazione e la documentazione presente nel fascicolo;
- considerata la sentenza di questo Tribunale, del 15 ottobre 2020, con cui veniva disposta la radiazione del [REDACTED] tecnico della società incolpata al momento della commissione dei fatti di cui alla predetta sentenza;
- valutata la contumacia della società incolpata - nonostante il rinvio del presente procedimento appositamente concesso all'udienza del 30 ottobre u.s. - e l'assenza di qualsiasi difesa o contestazione in merito agli addebiti mossi;
- considerato che negli atti presenti nel fascicolo non si evidenzia alcuna condotta da parte della società incolpata volta ad impedire o limitare i gravissimi comportamenti tenuti dal [REDACTED] né risulta fornita alcuna comunicazione agli Organi della Federazione in merito ai fatti accaduti;
- ritenuta, pertanto, l'avvenuta violazione dell'art. 2.3 del RGD;
- considerata invece l'inapplicabilità alla fattispecie della violazione dell'art. 5 RGD sia in relazione al comma 1 - in quanto si ritiene di non poter considerare le società quali "Organi Federali", alla luce di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto Federale - sia in relazione al comma 2 - poiché non vi era stata una preventiva richiesta di collaborazione rivolta alla società;
- ritenuto, pertanto, di accogliere parzialmente le richieste del Procuratore;

P.Q.M.

- letti gli atti di causa;
- sentite le conclusioni del Procuratore federale;
- ritenuta provata la violazione dell'art. 2.3 del RGD, irroga nei confronti della società [REDACTED] la sanzione dell'ammenda pari ad € 3.000,00;
- condanna, altresì, la predetta società al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 500,00. Tutte le somme dovranno essere versate entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza nelle casse della Federazione.

Manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Avv. Marco Leoni
Avv. Giorgio Leccisi
Avv. Antonio Cippone

Marco Leoni
Giorgio Leccisi
Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente